


24) 2 P	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
		22	12/02/2010	

Si certifica che il presente atto è stato
 pubblicato nella Sede Comunale da
 10-02-10 al 04-02-10 per
 giorni 5 consecutivi.
 Ufficio Comunale



Deliberazione di Giunta Comunale

17 FEB. 2010

Oggetto:

**MOSTRA MERCATO DI MERCI USATE, DELL'ANTIQUARIATO E
 CREAZIONI ARTISTICHE.**

Copia Conforme

L'anno duemiladieci addì dodici del mese di Febbraio alle ore 15.00 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

CAZZOLA LAURA	Sindaco	SI
FUSI CRISTIANA	Vicesindaco	SI
TORRIANI FERRUCCIO	Consigliere_Ass	SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANO	Consigliere_Ass	SI
BONFANTI BIANCA ANGELA	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 22 Oggetto: Mostra mercato di merci usate, dell'antiquariato e creazioni artistiche.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Mostra mercato di merci usate, dell'antiquariato e creazioni artistiche", nonché l'unito disciplinare di convenzione per la concessione in uso precario dell'area di Via Del Cavo;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Mostra mercato di merci usate, dell'antiquariato e creazioni artistiche", nonché l'unito disciplinare di convenzione per la concessione in uso precario dell'area di Via Del Cavo;
2. Di demandare ai Responsabile dei Settori competenti (Vigilanza e Gestione del Territorio) gli adempimenti conseguenti e successivi l'adozione del presente atto.

Oggetto Mostra mercato di merci usate, dell'antiquariato e creazioni artistiche.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio

VISTA la richiesta pervenuta dall'Associazione culturale "AMICI DEL QUADRATO" con sede in Trivolzio (PV), protocollo comunale del 03 febbraio 2010 n. 1314, intesa ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di un mercatino dell'antiquariato periodico e con cadenza mensile per il terzo sabato di ogni mese dalle ore 7,00 alle 19,00 presso l'area adibita a parcheggio pubblico in Via del Cavo;

VISTO

- ✓ che in data 10.02.2010 è stato richiesto da parte del Settore Gestione del Territorio parere di competenza alla Polizia Locale;
- ✓ che con nota in data 11.02.2010, il comandante della Polizia Locale rilasciava parere favorevole allo svolgimento del mercatino c/o il parcheggio di Via del Cavo;

RITENUTO di individuare quindi l'area per lo svolgimento della suddetta manifestazione, quale parte del parcheggio di Via del Cavo per il terzo sabato del mese, a partire dal mese di marzo 2010 e fino al mese di febbraio 2012;

VISTO il D.lgvo n 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE

DI APPROVARE la richiesta pervenuta dalla Associazione culturale "AMICI DEL QUADRATO" per lo svolgimento dal mese di marzo 2010 fino al mese di febbraio 2012 di manifestazione denominata "Mercatino dell'antiquariato" con cadenza prevista per il terzo sabato di ogni mese.

DI INDIVIDUARE quale area adibita a tale attività parte del parcheggio pubblico di Via del Cavo.


DI APPROVARE i criteri e le modalità per lo svolgimento della manifestazione denominata "Mercatino dell'antiquariato" come risulta dal disciplinare di convenzione per la concessione in uso precario dell'area di Via Del Cavo, come da allegato.

DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori competenti (Polizia Locale e Gestione del Territorio) gli adempimenti conseguenti e successivi.

Motta Visconti, 12.02.2010



Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
ALBERICO geom. Damaris Barbara



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO
Settore GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP

DISCIPLINARE CONVENZIONE PER CONCESSIONE USO PRECARIO AREA ADIBITA A MOSTRA MERCATO DI MERCI USATE, DELL'ANTIQUARIATO E CREAZIONI ARTISTICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Il Comune di Motta Visconti (MI) concede in uso precario all'Associazione culturale "Amici del Quadrato" con sede in Piazza Marconi, 2 - Trivolzio (PV) che accetta, l'area comunale nel parcheggio di Via del Cavo, corrispondente a n° 10 posteggi, indicata nell'unita planimetria, per lo svolgimento di manifestazione consistente nell'esposizione, libero scambio e vendita di beni come precisato al successivo Titolo IV e di seguito denominata "Mercatino dell'Antiquariato".

L'area in questione viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La manifestazione si svolge nel terzo sabato di ogni mese.

L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.

ART. 2 – La durata della concessione viene fissata per il periodo intercorrente dal mese di marzo 2010 al mese di febbraio 2012, con possibilità di eventuale rinnovo alla scadenza a nuove condizioni.

ART. 3 – Sarà applicata la tassa relativa all'occupazione dello spazio pubblico (T.O.S.A.P.) secondo la normativa vigente. Per il regolamento di quanto dovuto a titolo di T.O.S.A.P. l'Associazione dovrà prendere contatti con l'ufficio tributi, prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO II – RECESSO E RINUNCIA

ART. 1 – È data facoltà al Comune di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, senza alcun preavviso, qualora intervengano problemi di ordine pubblico, di carattere igienico sanitario o per altre esigenze di pubblica utilità, mediante semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso il godimento dell'area sia fatto cessare dall'Amministrazione prima del compimento del periodo per il quale è stato versato il corrispettivo, all'Associazione concessionaria spetterà solamente il rimborso della quota in più anticipata.

ART. 2 – In caso di rinuncia l'Associazione concessionaria dovrà notificare il Comune per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della rinuncia stessa.

ART. 3 – Ove l'Associazione concessionaria non rilasci l'area nel termine indicato dall'Amministrazione, questa potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa, con addebito delle spese relative all'Associazione.

TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Possono partecipare alla manifestazione solo i soggetti regolarmente iscritti all'Associazione.

ART. 2 - Al Comune, comunque, è riservata la facoltà di controllo, a mezzo del Settore Gestione del Territorio, sullo stato di manutenzione e conservazione dell'area.

Le proposte di modifiche e miglioramento di utilizzo dell'area devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

È tassativamente vietato subconcedere a terzi l'area in modo totale o parziale, anche gratuitamente e cambiare destinazione e uso della stessa.

TITOLO IV – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE – SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE - LIMITI MERCEOLOGICI

ART. 1 - Non possono partecipare alla manifestazione associati che, titolari di autorizzazioni commerciali su area pubblica oppure di altri titoli abilitativi al commercio o soggetti iscritti al registro imprese per lo svolgimento di attività commerciale, esponano beni oggetto della propria attività imprenditoriale.

Tale condizione soggettiva deve essere dichiarata dal Presidente dell'Associazione alla sottoscrizione delle convenzione.

A tal fine tale dichiarazione dovrà essere redatta – ai sensi del DPR 445/2000 - nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini di legge, dovrà essere presentato l'elenco degli iscritti all'Associazione al fine di eventuale controllo da effettuarsi dalla Polizia Locale.

ART. 2 - Nell'area della manifestazione è consentito esclusivamente lo scambio e la vendita di beni usati e di oggetti provenienti esclusivamente da collezionismo privato.

I beni esposti devono essere esclusivamente di proprietà degli associati o di loro creazione.

È fatto assoluto divieto di esporre: argenteria, oggetti e pietre preziose, alimenti e bevande, nonché animali vivi e imbalsamati, armi.

TITOLO V – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E CONNESSI OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI E DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - Il posizionamento delle attrezzature espositive deve avvenire non prima delle ore 6.00; lo svolgimento dell'attività è limitato all'arco orario dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Lo sgombero, pulizia e ripristino dell'area deve avvenire entro le ore 20.00.

ART. 2 - Gli associati devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

ART. 3 - Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto presso i rappresentanti dell'Associazione, i colleghi ed il pubblico.

È fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.

È fatto obbligo agli espositori di depositare i piccoli rifiuti negli appositi sacchetti forniti dall'organizzazione, e di lasciar libero lo spazio da rifiuti, imballaggi, ecc.

Parimenti l'espositore è responsabile di ogni e qualunque danno che possa causare a terzi in qualunque maniera od occasione.

ART. 4 - È fatto obbligo agli espositori di tenere chiaramente esposto sul banco il cartello identificativo dell'Associazione, del nominativo dell'espositore.

L'espositore deve avere a disposizione un documento di riconoscimento.

L'occupazione di suolo pubblico da parte di soggetti che non sono in grado di attestare l'adesione all'Associazione, mediante l'esibizione del cartello identificativo, è da ritenersi abusiva e come tale regolata dal vigente regolamento T.O.S.A.P., salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di commercio su area pubblica.

ART. 5 - È fatto obbligo all'Associazione di assicurare lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dell'area al termine della Manifestazione.

L'Associazione deve garantire che ciascun associato non esponga merce di provenienza furtiva o comunque irregolare adottando i conseguenti provvedimenti nei confronti degli espositori che si rendessero responsabili di tali infrazioni.

L'associazione risponde a titolo di obbligata in solido per eventuali danni a cose o persone.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - SANZIONI A CARICO DEGLI ESPOSITORI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Viene fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative per lo svolgimento di attività commerciale, ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 - SANZIONI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è incaricata della direzione e vigilanza sul rispetto da parte degli espositori delle norme di legge e delle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, risponde pertanto, a titolo di obbligata in solido, delle violazioni commesse dai singoli espositori e accertate con verbale di contestazione della Polizia locale o di altro organo di Polizia amministrativa.

In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni, l'Amministrazione adotterà provvedimenti di sospensione temporanea della manifestazione sino a dieci sabati consecutivi.

La recidiva si verifica qualora, nell'anno successivo alla commissione di una violazione amministrativa, sia commessa la stessa violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Inoltre, l'inadempienza alle disposizioni di cui ai precedenti articoli nonché ai Titoli III e IV determinerà la risoluzione immediata della presente convenzione, senza onere per il Comune.

Analogamente si procederà in caso di perdurante e grave inadempienza a quanto disposto dal precedente Titolo V, successivamente ai succitati provvedimenti di sospensione temporanea.

ART. 3 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non contemplato ai punti precedenti, si fa riferimento alla Legge n. 114 del 31.03.1998 e alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 8 (norme in materie di commercio su aree pubbliche).

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – Al momento del rilascio dell'area la stessa dovrà essere restituita dalla Concessionaria, libera e sgombera da persone e cose ed in pristino stato.

ART. 2 - A norma e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, la Concessionaria dichiara di aver preso completa visione delle clausole sopra estese.

ART. 3 – Per ogni controversia relativa al presente atto e competente il Foro di Pavia.

ART. 4 - La sottoscrizione del presente disciplinare da parte dell'Associazione esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento della Manifestazione

ART. 5 – Ulteriori disposizioni di carattere puramente organizzativo interno, potranno essere diramate dalla Polizia Locale, anche verbalmente.



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. **27**

Oggetto: **MOSTRA MERCATO DI MERCI USATE, DELL'ANTIQUARIATO E CREAZIONI ARTISTICHE.**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
-------------------	--------------------------	------------

Revisore

12/02/2010

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim.)
Parere Favorevole.



12/02/2010

Alberico geom. Damaris Ba

Ragioneria

Segretario

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **17 FEB. 2010** come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. **5** in data **17 FEB. 2010** ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li _____

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Li _____

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro


Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li _____






17 FEB. 2010




IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro





8.24
4.00
25.00
4.00
7.20
6.00
7.20
4.00
12.00
4.00
7.31



Allacciamento idrico impianto di irrigazione
Allacciamento corrente elettrica



AREA MERCATO DI MERCI USATE, DELL'ANTIQUARIATO E CREAZIONI ARTISTICHE



FONTANA

